



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 160 del 04/07/2022

Oggetto: ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 - MODIFICA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ENTI ADERENTI PER INTERPELLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E MODIFICA SCHEMA ACCORDO

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio decreto n. 38 del 17 febbraio 2022, con il quale è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali del territorio provinciale;

Dato atto che l'iniziativa proposta dalla Provincia è stata accolta favorevolmente dagli enti del territorio provinciale, che hanno aderito numerosi all'accordo (ad oggi, n. 18 comuni e n. 3 unioni del territorio provinciale);

Richiamato altresì l'articolo 7 – "Rapporti finanziari" – dell'accordo sottoscritto con gli enti, ed, in particolare, il comma 3 dello stesso, con il quale è stato fissato il contributo per ciascun interpello dovuto alla Provincia a titolo di partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento della procedura, sia per assunzioni a tempo determinato che per assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che tale contributo è stato fissato nel medesimo importo per fasce di popolazione, senza alcuna distinzione in ordine alla natura dell'interpello (tempo determinato o tempo indeterminato);

Valutate le osservazioni pervenute da alcuni enti in merito all'eccessiva onerosità del contributo per interPELLI a tempo determinato, in considerazione del fatto che potrebbe esservi necessità di assumere unità a tempo determinato non solo per l'esecuzione di progetti ("esigenze di carattere temporaneo"), ma anche per necessità relative alla sostituzione di personale assente a diverso titolo con diritto alla conservazione del posto ("esigenze di carattere eccezionale"), così come previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.;

Ritenuto opportuno che – nello spirito di servizio al territorio nell'assistenza tecnico amministrativa prevista dalla legge n. 56/2014 - il progetto avviato dalla Provincia debba favorire il ricorso agli elenchi di idonei formatisi a seguito di selezioni uniche;

Ritenuto, pertanto, di prevedere che:

- L'articolo 7, comma 3, sopracitato dell'accordo già stipulato con gli enti aderenti venga applicato limitatamente agli interPELLI per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Il contributo dovuto dagli enti aderenti per interPELLI per assunzioni di personale a tempo determinato sia rideterminato, con il presente atto, in un importo pari alla metà di quello fissato dall'art. 7, comma 3, per ciascuna fascia demografica di appartenenza;
- Il citato articolo 7 dello schema di accordo approvato con determinazione n. 38 del 17 febbraio 2022 sia modificato come risultante dall'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti gli artt. 50 e 89 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Dato atto che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000, in quanto l'atto non ha rilevanza contabile;

DECRETA

- di rideterminare il contributo dovuto dagli enti aderenti per interpelli per assunzioni di personale a tempo determinato sia rideterminato, con il presente atto, in un importo pari alla metà di quello fissato dall'art. 7, comma 3, per ciascuna fascia demografica di appartenenza, ed in particolare:
 - a) Un contributo di 250 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti con meno di 2.000 abitanti
 - b) Un contributo di 375 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti dai 2.000 e con meno di 3.000 abitanti;
 - c) Un contributo di 500 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti dai 3.000 e con meno di 5.000 abitanti;
 - d) Un contributo di 750 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti dai 5.000 e con meno di 10.000 abitanti;
 - e) Un contributo di 1.000 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti dai 10.000 e con meno di 20.000 abitanti
 - f) Un contributo di 1.250 euro per ogni interpello a tempo determinato effettuato dagli enti con oltre 20.000 abitanti;
- di trasmettere il presente atto a tutti gli enti che hanno già sottoscritto l'accordo, al fine della diretta applicazione dei contributi di cui sopra, così come rideterminati;
- di modificare l'articolo 7 dello schema di accordo approvato con determinazione n. 38 del 17 febbraio 2022, come risultante dall'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale l'eventuale sottoscrizione dell'accordo così come modificato con il presente atto nel caso di richiesta di adesione di altri enti del territorio provinciale;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Finanziario;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2215 /2022** ad oggetto:

" ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 - MODIFICA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ENTI ADERENTI PER INTERPELLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E MODIFICA SCHEMA ACCORDO "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 04/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale